

*Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei
Comuni "MONTEDORO"*



Ente Associato: Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI

Città Metropolitana di Bari

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELL'OPERA PNRR - M5C2 Investimento 2.1 - ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Consolidamento e Restauro Conservativo Palazzo Comunale De Mari" - CUP: C45F21000350001

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	pag. 3
Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO DELL'APPALTO.....	pag. 3
Art. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	pag. 4
Art. 4 CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO.....	pag. 5
Art. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO.....	pag. 6
A – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO.....	pag. 8
B – COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA.....	pag. 10
C – COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE.....	pag. 11
D- CERTIFICATO DI COLLAUDO.....	pag. 17
E- ULTERIORI PRESCRIZIONI PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI COLLAUDO E IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO.....	pag. 19
Art. 6 REPERIBILITÀ SERVIZIO DI COLLAUDATORE	pag. 20
Art. 7 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA e SUPPORTO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDATORE.....	pag. 20
Art.8 MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	pag. 22
Art. 9 VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	pag. 22
Art. 10 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.....	pag. 23
Art. 11 COMPENSO PROFESSIONALE	pag. 25
Art. 12 MODIFICHE AL CONTRATTO.....	pag. 25
Art. 13 MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	pag. 26
Art. 14 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE.....	pag. 26
ART.15 RISPETTO DEL PNRR.....	pag. 27
Art. 16 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.....	pag. 28
Art. 17 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE	pag. 28
Art. 18 SUBAPPALTO	pag. 29
Art. 19 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI.....	pag. 29
Art. 20 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 29
Art. 21 PENALI	pag. 30
Art. 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	pag. 30
Art. 23 RECESSO	pag. 32
Art. 24 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	pag. 32
Art. 25 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	pag. 32
Art. 26 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	pag. 33
Art. 27 SICUREZZA DEL PERSONALE.....	pag. 33
Art. 28 PNRR-ASSOLVIMENTO OBBLIGHI INTRODOTTI DALL'ART.47 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/2021.....	pag. 34

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato speciale descrittivo prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente capitolato d'oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici"
- Testo unico sulla sicurezza: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro"
- Stazione Appaltante: Comune di Acquaviva delle Fonti – Area Tecnica LL.PP.
- Capitolato: il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- RUP: Responsabile Unico del Progetto art.15 del D. Lgs. n.36/2023
- Aggiudicatario: Operatore economico esterno all'Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara.
- Progetto Esecutivo: Progetto esecutivo di cui all'art. 41 comma 8 del D. Lgs. n.36/2023;
- Direttore dei Lavori (DL): il soggetto affidatario del servizio di Direzione dei Lavori;
- Collaudatore statico: il professionista incaricato del rilascio del collaudo statico delle opere;
- Collaudatore tecnico-funzionale degli impianti: il professionista/i incaricato del collaudo tecnico-funzionale degli impianti;

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del servizio tecnico di ingegneria e architettura per il "Collaudo Tecnico e Amministrativo e Statico in corso d'opera e finale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 67 del DPR 380/2001 per i Lavori **"PNRR - M5C2 Investimento 2.1 - ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Consolidamento e Restauro Conservativo Palazzo Comunale De Mari" - CUP: C45F21000350001.**

Detti lavori prevedono il consolidamento statico e il restauro del Palazzo De Mari, attualmente sede del Comune di Acquaviva delle Fonti.

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l'ammissibilità di offerte parziali.

L'importo del servizio a base di gara pari ad € **55.628,50** è stato determinato utilizzando le tariffe professionali di cui all'All. I.13 del D. Lgs. n.36/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 così come novellato dal D.lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

L'affidatario del servizio di collaudo Tecnico-Amministrativo, contabile e statico in corso d'opera e finale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 67 del DPR 380/2001 deve certificare la rispondenza dell'opera eseguita agli elaborati contrattuali e alle prescrizioni normative vigenti attestando la piena qualità dell'opera sotto ogni profilo tecnico-economico, amministrativo funzionale e prestazionale durante tutta la durata del cantiere fino alla sua conclusione, al termine del quale deve emettere il collaudo finale.

Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all' art.116 e all'All. II.14 Sezione III-Collaudo del D. Lgs. n. 36/2023, all'art.67 del DPR 380/2001 ed al D.M. 37/2008.

Art. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'incarico sarà affidato e accettato con l'osservanza delle condizioni, patti, obbligazioni, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato, nonché in accordo alle leggi, decreti e norme di riferimento, di cui si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo:

- D. Lgs. 36/2023 – di seguito "Codice"
- D.M. Infrastrutture e dei trasporti del 17/01/2018 –Norme Tecniche per le Costruzioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”
- D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- Norme tecniche e regolamenti in materia di collaudo tecnico-amministrativo delle opere pubbliche, statico e tecnico funzionale degli impianti.

La partecipazione alla gara d'appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia

Art. 4 CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento.

L'importo del servizio a base di gara pari ad € **55.628,50** è stato determinato utilizzando le tariffe professionali di cui all'All. I.13 del D. Lgs. n.36/2023:

CATEGORIA D'OPERA	ID. OPERE	Grado complessità <G>	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo
EDILIZIA	[E.22] Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	€ 3.042.905,00	QdI.01=0.08	€ 20.944,47
STRUTTURE	[S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	€ 1.388.485,15	QdI.01=0.08 QdI.03=0.22	€ 24.335,19
Totale prestazioni					€ 45.279,66
SPESE E ONERI ACCESSORI					€ 10.348,84
TOTALE					€ 55.628,50

Art. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO

Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere svolte secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del Codice civile e della deontologia professionale.

I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il collaudo finale deve essere completato non oltre **sei mesi** dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'**allegato II.14 del D. Lgs 36/2023**, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'art. 116 del D. Lgs 36/2023 prevede:

al comma 4 - *“Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice”.*

Al comma 6 - *“Non possono essere affidati incarichi di collaudo:*

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;*
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;*
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;*
- d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;*
- e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.”*

Al comma 7 - *Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo è disciplinato dall'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.*

Al comma 8 - *Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.*

Al comma 9 - *Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.*

Al comma 10 - *Al termine del lavoro sono redatti:*

- a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;*
- b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'articolo 43 per la successiva gestione del ciclo di vita;*
- c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una relazione tecnico-scientifica, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.*

A – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO

1. Le operazioni di collaudo dei lavori, oggetto del presente affidamento, riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente:

- l'idoneità dei materiali impiegati;
- la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
- la corretta liquidazione da parte della Direzione dei Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.

2. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 (capitolo 9) e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso.

3. L'affidatario, durante lo svolgimento delle proprie attività, accede e presenza nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non più ispezionabili una volta eseguite e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.

4. In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere, oltre che con le singole fasi di lavoro, fermi restando gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, l'affidatario dei servizi di collaudo dovrà, in ogni caso, garantire la propria personale presenza almeno con cadenza di **tre sopralluoghi mensili**, assicurando comunque la **reperibilità 24 ore su 24**; la presenza in cantiere dovrà risultare dal registro presenze istituito presso l'Ufficio Direzione Lavori.

In ogni caso, durante l'esecuzione dei Lavori, deve essere garantita la presenza anche non continuativa, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere d'arte e/o sue parti e, comunque, quando lo richieda il RUP o il DL, compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. getti di calcestruzzo, vari di opere d'arte, impianti non più ispezionabili in fasi successive, ecc.); inoltre, durante l'esecuzione dei lavori e comunque quando necessario, l'affidatario dovrà richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell'appaltatore e/o subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di provini e/o l'effettuazione di tutte le necessarie prove (es: verifica, taratura e messa a punto degli impianti tali da garantire la loro perfetta funzionalità, etc.).

5. Nell'esecuzione dei servizi di collaudo del presente Capitolato Prestazionale, saranno ad esclusivo carico dell'affidatario dell'incarico, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti per la propria attività di collaudo in corso d'opera e finale, comprese le attività previste in sede di collaudo tecnico amministrativo sulle eventuali riserve dell'appaltatore, anche ai fini dell'art. 210 e seguenti del D.Lgs 36/23, qualora su richiesta del RUP, il Collaudatore sia chiamato a redigere la prescritta relazione riservata.

6. Nell'esecuzione dei servizi, il Collaudatore si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs 36/2023. Il Collaudatore svolgerà i servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l'ufficio direzione lavori, con l'Appaltatore dei Lavori, con il RUP e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati. Il Collaudatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati. Sono inoltre a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi all'apprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall'Appaltatore dei Lavori. Rimangono altresì a carico del collaudatore, eventuali oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto.

7. Il collaudatore procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

- tempestività nei contatti con l'appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP e con il Direttore dei Lavori;
- completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie relazioni durante l'andamento dei Lavori e finale;
- completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei verbali di sopralluogo;
- diligenza nella vigilanza ed ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive, con particolare riguardo agli elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di difficile e/o onerosa verifica dopo la loro realizzazione.

B – COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.

3. In sede di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera, il collaudatore dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare e certificare che l'opera/il lavoro siano eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
- redigere disposizioni nei confronti dell'appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
- verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- esprimersi, su richiesta del RUP, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
- redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 116 del D.Lgs 36/23, qualora la stazione appaltante abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
- redigere il verbale "processo verbale di visita" da trasmettere entro i successivi 5 (cinque) giorni alla stazione appaltante dalle date delle visite, che riferisca sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od osservazioni ritenuti utili e necessari;
- prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di piccola entità considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;
- proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non pregiudicanti la stabilità e/o la funzionalità dell'opera;
- redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire;
- valuta l'eventuale correttezza dell'applicazione delle penali all'appaltatore.

C – COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE

1. Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari nei quali l'incarico sia affidato a struttura ultimata. I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

2. L'affidamento dell'incarico di collaudo statico è disciplinato dall'articolo 116, comma 4, del codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

- laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

- abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.
3. In sede di Collaudo Statico delle strutture, l'affidatario dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali, alle prescrizioni normative vigenti e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera secondo il fine per cui è stata realizzata. In esecuzione del presente servizio, si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, in particolare del Codice e del Regolamento, agli artt. 65 e seguenti del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, nonché al D.M.17.1.2018, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività e che richiedessero una revisione progettuale. Inoltre, nel corso dell'esecuzione delle opere deve fornire una valida collaborazione al Direttore dei Lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso Direttore dei lavori farà effettuare. Inoltre dovrà vigilare che la Direzione lavori ottemperi agli obblighi derivanti dalle norme vigenti.
4. L'Affidatario è obbligato a fissare almeno **una visita di collaudo mensile** e ogni qualvolta siano in esecuzione fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimate.
5. Le operazioni di collaudo, si articolano, in sintesi, nelle seguenti operazioni:
- verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata;
 - attenersi ad ogni prescrizione di legge vigente, con obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività;
 - fornire una valida collaborazione al Direttore dei Lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso Direttore dei Lavori farà effettuare;
 - vigilare che la Direzione Lavori ottemperi agli obblighi derivanti dalle normative vigenti
 - esame del progetto;
 - controllo dei Verbali e dei Certificati degli esiti di prova attestanti i requisiti dei materiali e della rispondenza con i dati di progetto e con la normativa vigente;
 - modalità esecutive;
 - esame visivo delle strutture;
 - prove sui materiali;
 - esaminare le relazioni a lavori ultimati;
 - eventuale esecuzione di prove di carico e di ogni altra indagine ritenuta necessaria.
6. Il collaudatore deve verificare prioritariamente i seguenti adempimenti formali:
- verificare prioritariamente che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti, la competenza degli atti depositati, la tenuta in cantiere del progetto strutturale, la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture, che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso l'Ente competente;
7. Il collaudo statico, in conformità alle norme della legge 5.11.1971, n.1086, nonché alle prescrizioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018 e circolari esplicative, oltre al controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali delle predette leggi e norme, deve comprendere i seguenti adempimenti tecnici:
- ispezione generale dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo a quelle strutture parti di struttura più significative da confrontare con i disegni esecutivi depositati in cantiere;
 - effettuazione di visite in loco, come specificato negli articoli precedenti, per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori; in particolare, per il collaudatore è obbligatorio fissare almeno una visita di collaudo settimanale per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto ed al programma operativo proposto dall'Impresa appaltatrice dei lavori;
 - accertamento del numero dei prelievi effettuati;
 - controllo che le risultanze analitiche delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme e regolamenti specifici, nonché dal progetto;
 - esame dei certificati di qualificazione per i materiali dichiarati "qualificati";
 - controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;

- esame dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate.

8. Inoltre in ottemperanza a quanto prescritto all'art.62 del DPR 380/01 il certificato di collaudo dovrà attestare che:

- l'opera e le strutture portanti sono state realizzate in piena corrispondenza e conformità a quanto specificato nel progetto esecutivo e nelle varianti approvate, sempre nel rispetto nella normativa vigente;
- le strutture sono state eseguite a regola d'arte e mediante l'impiego di materiali idonei anche in corso d'opera;
- i sovraccarichi di progetto sono conformi all'utilizzo previsto per l'opera e comunque uguali o superiori ai minimi richiesti dalla normativa vigente alla data di progettazione;
- la relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata conferma la regolarità del processo costruttivo;
- nel corso delle visite di collaudo non sono state evidenziate deficienze o manchevolezze che possono compromettere la stabilità o l'utilizzo

Inoltre il collaudatore, verificherà che:

- gli schemi strutturali scelti e i vincoli ipotizzati siano idonei al comportamento effettivo del sistema strutturale nel suo insieme;
- le azioni assunte a base di calcolo corrispondano ai carichi permanenti e di esercizio ai quali saranno effettivamente sottoposte le strutture con particolare riferimento ai D.M. 17 gennaio 2018 e s.m.i.;
- siano rispettate le norme sismiche.

9. Nell'ambito della propria discrezionalità, il collaudatore potrà richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera, (esempio: ulteriori prove di carico, saggi diretti sui conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle armature, controlli non distruttivi sulle strutture, ecc.); per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge 1086/1971 e dal D.M 17 gennaio 2018 e deve accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei lavori.

10. Il collaudatore dovrà:

- redigere i verbali di visita di collaudo statico riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori);
- redigere la relazione di collaudo statico finale accompagnata da tutti i verbali di visita, in originale e copia autenticata.

11. Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo dell'Opera in n.3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente; il tutto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante.

12. Il collaudatore dovrà trasmettere al Responsabile Unico di Progetto e al Direttore dei Lavori i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro i 15 giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.

13. Qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e la Stazione Appaltante determini di procedere con la consegna anticipata, il Collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.

14. Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta della S.A. apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.

15. La Stazione Appaltante potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'Opera.

16. Sono a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'espletamento delle prestazioni.

D- CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo contiene almeno le seguenti parti:

a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati:

1. il committente e la stazione appaltante;
2. l'individuazione dell'opera attraverso la descrizione dell'oggetto e della tipologia dell'intervento;
3. la località e la provincia interessate;
4. la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;

5. le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
6. gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
7. l'indicazione dell'esecutore;
8. il nominativo del RUP;
9. il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
10. il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
11. l'importo contrattuale;
12. i nominativi dei componenti l'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;

b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:

1. descrizione generale delle caratteristiche dell'area di intervento;
2. descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
3. quadro economico progettuale;
4. estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
5. estremi del contratto;
6. consegna e durata dei lavori;
7. penale prevista per ritardata esecuzione;
8. quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori;
9. perizie di variante;
10. spesa autorizzata;
11. lavori complementari;
12. sospensioni e riprese dei lavori;
13. proroghe;
14. scadenza definitiva del tempo utile;
15. ultimazione dei lavori;
16. verbali nuovi prezzi;
17. subappalti;
18. penali applicate e relative motivazioni;
19. prestazioni in economia;
20. riserve dell'esecutore;
21. danni causati da forza maggiore;
22. infortuni in corso d'opera;
23. avviso ai creditori;
24. stati di avanzamento lavori emessi;
25. certificati di pagamento;
26. andamento dei lavori;
27. data e importi riportati nel conto finale;
28. posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
29. quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;

c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:

1. verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
2. richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all'esito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:

1. si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);

2. si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell'opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;
 3. si certifica l'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;
 4. si liquida l'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;
 5. si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.
2. Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
 3. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattarsi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

F-ULTERIORI PRESCRIZIONI PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI COLLAUDO E IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO.

Tutte le attività predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e la presentazione alla stazione appaltante dei seguenti elaborati:

- I.** Certificato di collaudo tecnico amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo seguito (dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere) e delle eventuali varianti con atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione e/o dichiarazione di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell'opera e/o parti di essa;
- II.** Verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
- III.** Eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;
- IV.** Certificato di collaudo tecnico funzionale d'impianti, manufatti ed apparecchiature;
- V.** Certificato di collaudo statico delle strutture;
- VI.** Collaudo finale dell'intera opera riferita ai lavori obbligatori.
- VII.** Collaudo per ogni lavoro opzionale nel rispetto dei contenuti del presente capitolato prestazionale.
- VIII.** Collaudo complessivo finale che dovrà riguardare sia i lavori obbligatori che gli eventuali lavori opzionali.

ART. 6 – REPERIBILITÀ SERVIZIO DI COLLAUDATORE

Il Collaudatore ha l'obbligo di reperibilità. In tal senso, qualora necessario, la Direzione Lavori, e/o la Committenza o l'Impresa appaltatrice potranno richiedere la presenza del Collaudatore in via d'urgenza e il Collaudatore sarà obbligato a sopraggiungere presso il cantiere, entro un massimo di 4 ore.

Il professionista che svolgerà il ruolo di Collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione dei Lavori e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori. È possibile che l'Impresa appaltatrice

disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi con sabati e domeniche compresi. In tal caso dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza del Collaudatore.

ART. 7 – REQUISITI DI IDONEITA' TECNICA e SUPPORTO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDATORE

A. Professionista che svolgerà il ruolo di Collaudatore

Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo i seguenti requisiti specifici:

- a) *laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;*
- b) *abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno 10 anni.*

Ogni operatore economico sopra indicato, in qualsiasi forma partecipi alla gara, dovrà indicare nominativamente il professionista che, in modo unitario e coordinato, svolgerà le funzioni di Collaudatore.

B. Ufficio a supporto del Collaudatore

In considerazione della complessità dell'opera, il professionista individuato come Collaudatore della stessa, potrà essere supportato nello svolgimento del servizio da uno o più professionisti (Ufficio di supporto), in possesso di competenze specialistiche, facenti parte dell'organizzazione dell'operatore economico concorrente (ad es: professionista associato, socio, dipendente, collaboratore su base annua).

I professionisti che faranno parte dell'eventuale Ufficio supporteranno il Collaudatore nella sua attività, con particolare riferimento a problematiche specifiche inerenti le attività di collaudo, ma non potranno mai sostituire il Collaudatore. Tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di supporto che saranno chiamati a svolgere nei confronti del Collaudatore. In sede di partecipazione alla gara dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti facenti parte dell'Ufficio di supporto allo stesso, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione delle attività che svolgeranno all'interno dell'ufficio. In ogni caso il professionista indicato quale Collaudatore sarà l'unico personalmente responsabile del servizio prestato. L'indicazione di un ufficio di supporto dell'attività del Collaudatore costituisce una facoltà e non un obbligo ai fini della partecipazione alla gara.

Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

Il Collaudatore deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformità al Contratto, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d'opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione Appaltante.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. 36/2023.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Requisiti speciali

Idoneità professionale

- I concorrenti devono essere iscritti all'albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti da almeno 10 anni.
- **Capacità tecniche e professionali**
- Il candidato deve aver svolto, negli ultimi 10 anni i seguenti servizi:
 - almeno n.1 (uno) servizio di progettazione esecutiva e/o direzione lavori e/ o collaudo tecnico amministrativo per un importo non inferiore a 0,5 volte l'importo dei lavori nella categoria E.22 riportato nella tabella di cui all'art.4 del Capitolato speciale ossia € 3.042.905,00 e riferito a tipologie di lavori analoghi a quelli oggetto dell'incarico;

- almeno n.1 (uno) servizio di collaudo statico per un importo non inferiore a 0,5 volte quello relativo alla categoria S.03 - Strutture, ossia € 1.388.485,15, e riferito a tipologie di lavori analoghi a quelli oggetto dell'incarico

ART.8- MODALITA' E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall'affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell'aggiudicatario e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante.

Con riferimento specifico alle attività di Collaudo le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere (**Palazzo De Mari, Atrio Palazzo di Città, Comune di Acquaviva delle Fonti**).

Nello svolgimento delle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

L'Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

ART. 9 VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

La Stazione Appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali delle attività esercitate dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, l'affidatario sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 10 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'attività di Collaudo deve essere eseguita come da cronoprogramma ed è collegata alla durata dei lavori che

decorreranno dalla data di consegna dei lavori. La durata contrattuale decorrerà dalla data di consegna dei servizi stessi e terminerà, a prescindere dal termine di ultimazione lavori di cui innanzi, alla conclusione effettiva delle opere, con il rilascio del **Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo** e comunque fino alla data di rilascio anche se posteriore, di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as-built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli assensi necessari, da parte degli Enti preposti, nonché con la conclusione con esito positivo delle attività inerenti al collaudo tecnico funzionale, al collaudo statico, e all'emissione del certificato di collaudo (le operazioni di collaudo si concluderanno a seguito di esito positivo della verifica del funzionamento degli impianti fino all'apertura dell'esercizio della linea).

Il **collaudo finale** deve essere completato non oltre **sei mesi** dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Si precisa che trattandosi di interventi che rientrano tra gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e, pertanto, l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento devono essere effettuate con tempistiche contratte, dettate dalla natura del finanziamento medesimo, al fine di rispettare le milestone indicate. Una eventuale dilatazione della tempistica prevista non potrà dare comunque corso a pretese di ulteriori compensi da parte dell'affidatario.

Nel caso in cui sussista l'esigenza di una presa in consegna anticipata tale termine potrà essere inferiore e sarà determinato dal responsabile del procedimento senza che da tale circostanza possano derivare compensi aggiuntivi.

Art. 11 COMPENSO PROFESSIONALE

Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prescrive il versamento del 50% del compenso del dipendente pubblico all'Ente di appartenenza.

Si precisa che la riduzione del 50%, prevista dall'art. 61 comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con L. 6 agosto 2008 n.13 e richiamato espressamente dall'art. 116 co 4 D. Lgs n. 36/2023, trova applicazione al compenso pattuito eventualmente ribassato (ifr. parere MJMS n. 981/2021).

L'importo a base di gara, afferente all'affidamento del "Servizio tecnico di Collaudo Tecnico Amministrativo per PNRR - M5C2 Investimento 2.1 - ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Consolidamento e Restauro Conservativo Palazzo Comunale De Mari" - CUP: C45F21000350001 è pari ad € € **55.628,50** compreso spese ed oneri accessori ed escluso oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Si riporta in allegato nel dettaglio il calcolo del corrispettivo posto a base di gara effettuato ai sensi del D.Lgs. 36/2023 recante le tabelle dei corrispettivi.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.

Art. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso da corrispondere, al netto del ribasso offerto, sarà corrisposto in funzione di Stati di Avanzamento delle prestazioni:

Corrispettivi	Fase	% Parcella
Acconti	All'approvazione dei SAL (Calcolati in rapporto all'avanzamento dei lavori ad approvazione dei SAL)	Percentuale del SAL fino alla concorrenza del 90%

Saldo finale	Ad avvenuto collaudo tecnico-amministrativo delle opere	10%
--------------	---	-----

Le liquidazioni degli onorari seguiranno alla presentazione di fattura da parte del soggetto affidatario e saranno effettuate mediante bonifico bancario presso la banca che viene indicata con apposito codice IBAN entro trenta giorni dalla presentazione della fattura.

Il pagamento da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva ed al netto di eventuali penali comminate all'Appaltatore.

Fermo restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché l'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Durc).

Art. 13 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'art.116 comma 4 del D. Lgs 36/2023 prevede che: *“Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice”.*

L'appalto dei servizi sarà espletato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 che prevede che:

“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà secondo il prezzo più basso sull'importo complessivo del servizio tecnico pari **€ 55.628,50**, relativamente alla sola voce delle “spese ed oneri accessori” così come meglio specificato nella tabella di cui al precedente art. 4.

ART.14 RISPETTO DEL PNRR

L'incarico dovrà essere espletato in conformità alle disposizioni del decreto dell'11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” e s.m.i..

L'Affidatario dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal disciplinare;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di “non arrecare un danno significativo – do not significant harm” (DNSH), a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del consiglio del 12.02.2021, i principi del tagging climatico, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed ulteriori condizionalità specifiche della Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 del PNRR;
- provvedere alla trasmissione all'Amministrazione comunale di tutta la documentazione (ante e post) a comprova del raggiungimento dei milestone e target afferenti alla misura sopracitata, nonché al rispetto del NSH, come prescritto dalle linee guida di cui alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II. Tali obblighi saranno dettagliati nella relazione di sostenibilità, redatta a carico del Professionista incaricato, nel rispetto dei criteri e vincoli legati alla mitigazione del cambiamento climatico,

all'economia circolare, alla riduzione degli impatti ambientali legati al consumo delle risorse ed al riciclo dei materiali, con valutazione del ciclo vita dell'opera e l'analisi del consumo complessivo di energia;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione, di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati al progetto, e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente Capitolato;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità responsabile e sull'amministrazione secondo quanto previsto dal DPCM 15.09.2021 e dalla circolare Mef-RGS del 10.02.2022 n. 9.

È riconosciuta all'Amministrazione/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra

Art. 15 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L'Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell'esecuzione dell'incarico.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire l'incarico secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante.

Art. 16 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell'incarico.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all'Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

Art. 17 SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario, ai sensi dell'Art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., non potrà subappaltare le prestazioni professionali, ma soltanto quelle che costituiscono attività imprenditoriali; potrà quindi far eseguire a terzi: rilievi, saggi, prove diagnostiche di laboratorio, indagini geognostiche, sempre previa richiesta di formale autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 119 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 18 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Tutta la documentazione relativa o connessa al Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Aggiudicatario, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo. Egli è, inoltre, tenuto all'osservanza delle norme del Codice Civile che trattano della perizia e delle buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

Art. 19 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Affidatario deve produrre polizza assicurativa per un massimale minimo pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea a

copertura dei rischi di natura professionale, valida fino all'emissione del collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico (come definita al precedente art. 7) e i dati relativi alla medesima dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della legge 24/3/2012, n. 27.

L'affidatario dovrà altresì produrre la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, nella misura del 5% dell'importo netto contrattuale.

Art. 20 PENALI

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari **all'1‰ (uno per mille)** del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 21 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo; resta impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 90 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- cessione, da parte dell'Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

- quando l'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 122, comma 2 lett. b) D.lgs. 36/2023, ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del codice.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 124 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 22 RECESSO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

All'Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

Art. 23 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Bari. È, altresì, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

Art. 24 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'Affidatario deve utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7

giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.

Art. 25 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

Art. 26 SICUREZZA DEL PERSONALE

L'affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

I rischi attinenti alle attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).